



COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI ALLA SOSTA DEGLI
AUTOVEICOLI NEI PARCHEGGI UBICATI
ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO DEL
COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Approvato con Delibera di C.C. nr. 23 nella seduta del 21 settembre 2015

Articolo 1

OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni alla sosta degli autoveicoli all'interno del centro storico del Comune di Marano Lagunare (nel seguito, per brevità, "Comune") e indicati al successivo Articolo 2.
2. Per tutto ciò che non è specificatamente disciplinato dal presente Regolamento, sull'oggetto di cui al precedente comma 1, si applica il Codice della Strada.

Articolo 2

UBICAZIONE DEI PARCHEGGI

1. I parcheggi, autorizzati sulla base del presente regolamento riservati alla sosta degli automezzi di proprietà dei cittadini residenti nel centro storico del Comune di Marano Lagunare, sono ubicati nelle seguenti piazze e vie:
Piazza Artico; Piazza dei Forni; Piazza Loredan; Piazza Lorenzo da Marano; Piazza San Martino; Piazza Savorgnan; Via Dedizione; Via Roma.
2. I suddetti parcheggi e i singoli stalli saranno identificati da apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada.

Articolo 3

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione alla sosta in qualsiasi degli stalli dei parcheggi di cui al precedente Articolo 2 comma 1, potrà essere richiesta da 1 (uno) solo componente di nucleo familiare residente nelle seguenti vie, calli, piazze, larghi, traverse e vicoli del Comune: Calle Bragadeno; Calle Beltrando; Calle Canale; Calle Carsimano; Calle Castro; Calle Consoli; Calle Dietro Chiesa; Calle Emo; Calle Gordino; Calle Grimani; Calle Popone; Calle Priuli; Calle Rossetti; Calle Sacchia; Calle San Vito; Calle Tiepolo; Calle Turchia; Calle Varmazia; Calle Zeno; Largo Turchia; Piazza Artico; Piazza dei Forni; Piazza Frangipane; Piazza Garibaldi; Piazza Loredan; Piazza Marii; Piazza Ospitale; Piazza Patriarchi; Piazza Provveditori; Piazza San Giovanni; Piazza San Martino; Piazza Savorgnan; Piazza Vittorio Emanuele II; Piazzetta Tiziano; Traversa Castro; Via Bixio; Via Dedizione; Via Lorenzo da Marano (solo numeri civici pari); Via Pascoli; Via Petrarca; Via Porto del Friuli; Via Roma (solo numeri civici pari); Via Strozzi (solo da Piazza Vittorio Emanuele II a Via Lorenzo da Marano); Vicolo Contareno.
2. L'autorizzazione sarà rilasciata solo ed esclusivamente per 1 (una) singola autovettura a condizione che sia di proprietà del richiedente di cui al comma precedente;

Articolo 4

ELEMENTO IDENTIFICATIVO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ciascuna autovettura autorizzata sulla base del precedente Articolo 3 dovrà esporre sul parabrezza, in alto a destra e ben visibile dall'esterno, un bollino adesivo identificativo di autorizzazione, che sarà rilasciato dal Comune.
2. Qualunque autovettura che sosterrà nei suddetti stalli senza avere esposto il suddetto bollino, sarà considerata in divieto di sosta e sanzionata sulla base del Codice della Strada.

Articolo 5

RILASCIO TITOLO DI AUTORIZZAZIONE

1. Ai fini del rilascio del suddetto bollino adesivo di autorizzazione, il Cittadino deve presentare richiesta presso l'ufficio Comunale preposto al ricevimento, compilando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune anche sul sito comunale,

allegando la copia della carta di circolazione dell'autovettura attestante l'effettiva residenza del proprietario in uno dei luoghi elencati nel precedente articolo 3 .

2. Il servizio di Polizia Locale accertati i requisiti del richiedente, provvederà entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, al rilascio del titolo autorizzativo.

In caso di smarrimento o deterioramento del suddetto bollino identificativo, l'avente diritto, su richiesta, da compilarsi sul modello di cui al comma 1 del presente articolo, potrà richiedere il rilascio di un nuovo bollino identificativo.

Articolo 6

CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il bollino adesivo di autorizzazione deve essere tempestivamente rimosso dall'autovettura nel caso in cui non sussistano più i criteri di assegnazione come specificato al precedente Articolo 3, pena una sanzione amministrativa di € 200,00 (duecento).